

TRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI - I SERVIZI OCCASIONALI -

di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

Per «servizi occasionali» si intendono «i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso» (art. 2, punto 4), del Regolamento (CE) n. 1073/2009¹.

I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione: non sono, inoltre, soggetti ad autorizzazione gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi a tali trasporti.

Tuttavia, l'organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad **autorizzazione** (art. 5, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1073/2009).

The image shows two pages of a pink authorization form. The left page is the header and identification section, and the right page is the detailed service information section.

Page 1 (Left):

- Mod. DTT 142
- ITALIA (1)
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
- AUTORIZZAZIONE N. _____ di servizio regolare (1) di servizio regolare specializzato non liberalizzato effettuato mediante autobus tra Stati membri, rilasciata in base al regolamento (CEE) n. 654/92.
- Indirizzo: _____ Tel. e telex: _____
- Nome, indirizzo, telefono e telex dei vettori associati o dei membri dell'associazione di imprese (pool) e dei vettori subappaltatori:
- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- Elenco allegato, se del caso
- Data di scadenza dell'autorizzazione: _____
- Il luogo e data del rilascio
- Il data e l'indirizzo dell'autorità o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione
- (1) Cancellare la menzione inutile.
- 1441-0402 Foglio 3/01 - Via Palagi e Piazza della Vittoria n. 2/300

Page 2 (Right):

- Itinerario:
 - Luogo di partenza del servizio: _____
 - Luogo di destinazione del servizio: _____
 - Itinerario principale del servizio con indicazione dei punti in cui vengono presi a bordo e depositati i viaggiatori: _____
- Periodi di gestione: _____
- Frequenze: _____
- Orari: _____
- Servizio regolare specializzato:
— categoria di viaggiatori: _____
- Condizioni o osservazioni particolari: _____

Avvertenza importante

- La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso. Essa non può essere utilizzata da un'impresa il cui nome non vi sia indicato.
- L'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità che rilascia il documento deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio e deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
- Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve essere tenuta a bordo del veicolo.

¹ Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1073/2009: «I servizi occasionali possono essere prestati da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno Stato membro». Il successivo comma 5 del citato art. 5 prevede che: «La Commissione stabilisce le modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati». L'art. 3 del Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione del 9/4/2014 dispone che: «Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai passeggeri con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato».

NUOVO MODELLO DI AUTORIZZAZIONE (REG. UE N. 361/2014)

(Prima pagina dell'autorizzazione)

(Seconda pagina dell'autorizzazione n.)

(Colore Pantone 182 (rosa), o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata di 100 g/m² o superiore)

Testo redatto nella / nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

STATO CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese (1)

AUTORIZZAZIONE N.

di servizio regolare (2)

di servizio regolare specializzato

effettuato mediante autobus tra Stati membri, rilasciata a norma del

Capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009

ai:

(Cognome, nome o ragione sociale dell'impresa titolare o dell'impresa incaricata della gestione nel caso di un'associazione di imprese (pool))

Indirizzo: Tel., telefax e/o e-mail:

Nome, indirizzo, telefono, telefax e/o e-mail dei vettori associati o dei membri dell'associazione di imprese (pool) e dei vettori subappaltatori:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Elenco allegato, se del caso.

Data di scadenza dell'autorizzazione:

(Luogo e data di rilascio) (Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione) (Timbro e/o firma dell'autorità che rilascia l'autorizzazione)

1. Itinerario:

a) Luogo di partenza del servizio:

b) Luogo di destinazione del servizio:

c) Itinerario principale del servizio con indicazione dei punti in cui vengono presi a bordo e depositati i viaggiatori:

2. Periodi di gestione:

3. Frequenze:

4. Orari:

5. Servizio regolare specializzato:

— categoria di viaggiatori:

6. Condizioni o osservazioni particolari (ad esempio, trasporti di cabotaggio autorizzati (3)):

Nota: segue una terza pagina.

I servizi occasionali non perdono il carattere di servizio occasionale per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali possono essere:

- **con circuito a porte chiuse:** trasporto effettuato mediante uno stesso veicolo che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di passeggeri e lo riconduce al luogo di partenza (viaggio a porte chiuse);
- **con entrata a carico ed uscita a vuoto** (viaggio di ritorno a vuoto);
- **con entrata a vuoto ed uscita a carico** (viaggio di ingresso a vuoto);
- **di transito.**

Per i servizi occasionali è necessario un **foglio di viaggio**², ad eccezione dei servizi di cui all'art. 5, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1073/2009.

² Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione del 9/4/2014:

- paragrafo 1: «Il documento di controllo (foglio di viaggio) per i servizi occasionali, definito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, deve essere conforme all'allegato I del presente regolamento»;
- paragrafo 2: «I fogli di viaggio sono contenuti in libretti di 25 fogli mobili in duplice esemplare. Ogni libretto è numerato. I fogli di viaggio recano una numerazione complementare da 1 a 25. La pagina di copertina del libretto deve essere conforme al modello riportato all'allegato II. Gli Stati membri

I vettori che effettuano servizi occasionali compilano il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio (vedasi art. 12, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1073/2009). Nel foglio di viaggio devono figurare almeno le seguenti informazioni:

- a) il tipo di servizio;
- b) l'itinerario principale;
- c) il vettore o i vettori interessati.

I **libretti di foglio di viaggio** sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati³.

adottano le disposizioni necessarie per adeguare tali requisiti al trattamento informatizzato dei fogli di viaggio».

«Il documento di controllo deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo» [cfr. l'art. 6 del citato Regolamento (UE) n. 361/2014].

³ Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione del 09/04/2014:

- paragrafo 1: *«Il libretto di cui all'articolo 1 è intestato al vettore e non è cedibile»;*
- paragrafo 2: *«Il foglio di viaggio deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente per ciascun viaggio e prima dell'inizio di esso. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso»;*
- paragrafo 3: *«L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato emesso. Una copia viene conservata presso la sede dell'impresa»;*
- paragrafo 4: *«Il vettore è responsabile della tenuta dei fogli di viaggio».*

NUOVO MODELLO DI LIBRETTO/FOGLIO DI VIAGGIO (REG. UE N. 361/2014)

Risguardo del libretto

(formato DIN A4 carta non patinata di 100 g/m² o superiore)

Testo redatto nella / nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

STATO CHE RILASCI IL LIBRETTO

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese (*)

LIBRETTO N. ...

di fogli di viaggio:

- a) per i servizi occasionali internazionali effettuati mediante autobus tra Stati membri rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009;
- b) per trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali effettuati mediante autobus da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009.

ai:

(Nome e cognome o ragione sociale del vettore)

.....






.....

(Indirizzo completo e numeri di telefono e telefax)

.....
(Luogo e data di rilascio)

.....
(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione)

FOGLIO DI VIAGGIO - MODELLO N. del libretto N.
(Colore Pantone 358 (verde chiaro) o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4 carta non patinata)
SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI e TRASPORTI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN QUANTO SERVIZI OCCASIONALI
(Ciacara rubrica può essere completata, se necessario, su un foglio distacco)

1	 Numero di immatricolazione Luogo, data e firma del vettore		
2	 Vettore, subappaltatore, associato, gruppo di vettori	1. 2. 3.		
3	 Nome del/dei conducenti	1. 2. 3.		
4	Organismo organizzatore o persona fisica organizzatrice del servizio occasionale	1. 3. 2. 4.		
5	Tipo di servizio	<input type="checkbox"/> Servizio occasionale internazionale <input type="checkbox"/> Trasporto di cabotaggio effettuato in quanto servizio occasionale <input type="checkbox"/> Trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati — rendiconto mensile Mese Anno		
6	Luogo di partenza del servizio : Paese : Luogo di destinazione del servizio : Paese :			
7	Programma di viaggio	Itinerario/Tappe giornaliere e/o punti di salita e discesa dei viaggiatori	 numero di viaggiatori	 a veicolo vuoto (indicare event. con una croce)
	Date	da a	→	Chilometraggio previsto
8	Eventuali punti di coincidenza con un altro vettore del medesimo gruppo	Numero di viaggiatori depositati	Destinazione finale dei viaggiatori depositati	Nome del vettore che riprende a bordo i viaggiatori
9	Escursioni locali			
	Data	Chilometraggio previsto	Luogo della partenza	Luogo dell'escursione
10	Modificazioni impreviste			
			

ESCURSIONI LOCALI

Nell'ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare servizi occasionali (escursioni locali) in uno Stato membro diverso da quello in cui esso è stabilito. Questi servizi sono destinati a viaggiatori non residenti trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali occasionali e devono essere effettuati con lo stesso veicolo o con un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

Il foglio di viaggio autorizza il titolare ad effettuare, nell'ambito di un servizio internazionale occasionale, escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui il vettore è stabilito.

Le escursioni locali vengono registrate sui fogli di viaggio prima della partenza del veicolo per tali escursioni.

L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata dell'escursione locale [cfr. l'art. 5 del Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione del 9 aprile 2014].

TRASPORTI PER CONTO TERZI IN REGIME DI CABOTAGGIO

Per «trasporti di cabotaggio» si intendono:

- «servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o
- l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell'obiettivo fondamentale del servizio» (art. 2, punto 7), del Regolamento (CE) n. 1073/2009).

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1073/2009: «*Qualsiasi vettore che svolga servizi di trasporto di passeggeri su strada per conto terzi e sia titolare di una licenza comunitaria è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo e senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul suo luogo di stabilimento, ad effettuare i trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 15*».

Secondo quest'ultima disposizione i trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:

- a) i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore e il vettore;
- b) i servizi occasionali;
- c) i servizi regolari eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del Regolamento (CEE) n. 1073/2009 ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. I trasporti di cabotaggio non possono essere eseguiti indipendentemente da questo servizio internazionale ⁴.

Una **copia certificata conforme della licenza comunitaria** deve trovarsi a bordo del veicolo del vettore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

I trasporti di cabotaggio in forma di **servizi occasionali** sono effettuati in base a un **foglio di viaggio**, che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

Nel foglio di viaggio devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) i luoghi di partenza e di arrivo del servizio;
- b) le date di partenza e di fine servizio.

I fogli di viaggio sono rilasciati in libretti certificati dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.

Per i **servizi regolari specializzati**, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, funge da documento di controllo.

Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di **riepilogo mensile**.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione del 9/4/2014:

- paragrafo 1: «*Gli esemplari dei fogli di viaggio utilizzati come documenti di controllo per trasporti di cabotaggio effettuati in quanto **servizi occasionali** ai sensi dell'articolo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 1073/2009 devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo*»;
- paragrafo 2: «*In caso di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto **servizi regolari specializzati** ai sensi dell'articolo 15, lettera a), del regolamento (CE) n. 1073/2009, il foglio di viaggio di cui all'allegato I del presente regolamento è compilato in forma di **riepilogo mensile** e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo*».

⁴ Nei «considerando» che premettono e illustrano i motivi che hanno indotto il legislatore comunitario ad adottare il Regolamento (CE) n. 1073/2009 – al punto 12) – si legge che: «*Per quanto riguarda i servizi regolari, è opportuno ammettere i vettori non residenti esclusivamente ai servizi regolari effettuati durante un servizio regolare internazionale a esclusione dei servizi urbani e suburbani, nel rispetto di determinate condizioni, tra cui in particolare l'applicazione della legislazione in vigore nello Stato membro ospitante*».


TRASPORTI IN CONTO PROPRIO

Per «trasporti per conto proprio» si intendono «i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, in cui:

- l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e
- i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica o siano stati acquistati a rate dalla medesima ovvero abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale» (vedasi art. 2, punto 5), del Regolamento CE n. 1073/2009).

I trasporti effettuati per conto proprio non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di **attestazione**.

Le attestazioni sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l'intero percorso compreso il transito⁵.



⁵ Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione del 9/4/2014:

- paragrafo 1: «Le attestazioni per i servizi per conto proprio definiti all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009 devono essere conformi al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento»;
- paragrafo 2: «L'impresa che richiede un'attestazione fornisce all'autorità competente la prova o la garanzia che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009»;
- paragrafo 3: «Ciascun veicolo che effettua un servizio soggetto ad attestazione reca a bordo, per tutta la durata del viaggio, un'attestazione o una copia certificata conforme da esibire ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo»;
- paragrafo 4: «L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni».

NUOVO MODELLO DI ATTESTATO (REG. UE N. 361/2014)

(Prima pagina dell'attestazione)

(Colore Pantone 100 (giallo), o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata di 100 g/m² o superiore)

Testo redatto nella / nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

STATO CHE RILASCIATA L'ATTESTAZIONE

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese (*)

ATTESTAZIONE

rilasciata per i trasporti su strada per conto proprio effettuati mediante autobus tra Stati membri, in base al regolamento (CE) n. 1073/2009

(Parte riservata alla persona fisica o giuridica che effettua servizi per conto proprio)

Il sottoscritto.....
responsabile dell'impresa, dell'associazione senza scopo di lucro o altro (descrivere)

(Cognome e nome o altra denominazione ufficiale, indirizzo completo)

certifica:

- che il servizio di trasporti fornito non è a scopo di lucro o a fini commerciali;
- che l'attività di trasporto costituisce solo un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica;
- che l'autobus recante il numero d'immatricolazione..... è di proprietà dell'impresa o dell'associazione, ovvero è stato acquistato a rate dalla stessa, oppure è stato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine;
- che l'autobus sarà guidato da un dipendente della suddetta persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale.

(Firma della persona fisica o del rappresentante della persona giuridica)

(Parte riservata all'autorità competente)

La presente deve essere considerata un'attestazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009

(Durata della validità)

(Luogo e data di rilascio)

(Firma e timbro dell'autorità competente)

(Seconda pagina dell'attestazione)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009, definisce i «trasporti per conto proprio»: i trasporti effettuati senza scopo di lucro ed a fini non commerciali, da una persona fisica o giuridica, a condizione che:
 - l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e
 - i veicoli utilizzati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati acquistati a rate dalla stessa o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente della persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale.
2. Ciascun vettore per conto proprio è autorizzato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, ad effettuare tale tipo di trasporto senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento, a condizione che:
 - sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti tramite autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato stabilite dalla legislazione nazionale,
 - osservi le norme in materia di sicurezza stradale per quanto riguarda conducenti e veicoli, prescritte nella pertinente legislazione dell'Unione.
3. I servizi per conto proprio indicati al paragrafo 1 sono soggetti ad un regime di attestazione.
4. L'attestazione autorizza il titolare ad effettuare trasporti internazionali con autobus per conto proprio. Essa viene rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato ed è valida per tutto il percorso del trasporto, compreso il transito.
5. L'attestazione deve essere compilata in caratteri stampati con inchiostro indelebile, in triplice esemplare, da una persona fisica o dal responsabile della persona giuridica che effettua il trasporto, e deve essere completata dall'autorità competente. Una copia viene conservata dall'amministrazione ed una copia rimane alla persona fisica o giuridica. Il conducente conserva l'originale o una copia certificata conforme a bordo del veicolo per tutta la durata dei viaggi di traffico internazionale. L'attestazione deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. La persona fisica o giuridica, a seconda dei casi, è responsabile della tenuta delle attestazioni.
6. L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.

Ogni veicolo che partecipa all'esecuzione di un servizio soggetto ad attestazione reca a bordo, per tutta la durata del viaggio, un'attestazione o una copia certificata conforme da esibire ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**
**** Ispettore Capo della Polizia Stradale**